

N. 3104

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STANISCIÀ, DI ORIO, DI BENEDETTO
e POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1998

Norme in materia di esenzione degli obblighi contributivi per le società e cooperative istituite in ottemperanza delle leggi n. 63 del 1986 e n. 64 del 1990 della Regione Abruzzo volte ad incentivare misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. - La regione Abruzzo con le leggi regionali 11 novembre 1986, n. 63, e 9 maggio 1990, n. 64, ha permesso la nascita di circa 350 società, cooperative e non, con circa 5 mila soci operanti nei settori dei servizi sociali e dei servizi alla produzione; ancora oggi 200 società con circa quattromila giovani usufruiscono di tali leggi.

Attraverso le suddette leggi la regione stabiliva di erogare ai giovani contributi fino ad un massimo di 8 milioni di lire annui per ciascun socio e disponeva che essi potevano svolgere anche lavori saltuari e stagionali senza perdere il diritto al beneficio.

A carico di 140 cooperative e società beneficiarie delle provvidenze di cui alle leggi sopra indicate sono stati fatti accertamenti da parte degli ispettori dell'INPS. Il debito contributivo accertato è di circa 25 miliardi e risulta essere superiore ai compensi percepiti dai giovani beneficiari dei contributi regionali, cosicchè gli stessi, per poter aderire alla richiesta dell'INPS, dovrebbero restituire le somme riscosse e aggiungere del proprio.

L'eventuale pagamento del debito contributivo costringerebbe le cooperative interessate alla liquidazione coatta amministrativa, non potendo esse assolvere agli obblighi pretesi dall'INPS: la chiusura sarebbe inevitabile con la conseguente perdita di una occupazione per migliaia di giovani.

Inoltre, l'intervento dell'INPS renderebbe infruttuosa l'iniziativa della regione Abruzzo volta ad incentivare la nascita e l'attività di tali società, comportando anche la perdita del denaro investito a tale scopo, che ammonta a diverse decine di miliardi.

Per l'INPS il risultato sarebbe altrettanto paradossale, poichè da un lato non riuscirebbe a recuperare le somme accertate, ri-

marrebbe cioè creditore insoddisfatto, e dall'altro sarebbe costretto ad accreditare tre anni di contributi in favore delle migliaia di giovani soci delle cooperative; l'INPS potrebbe subire, inoltre, reazioni, da parte dei medesimi lavoratori tendenti al recupero di quelle indennità (assegni di famiglia, indennità di malattia e maternità, di mobilità, trattamento di fine rapporto, eccetera) che essi avrebbero avuto il diritto di percepire.

Insistere con gli accertamenti e la richiesta di pagamento non conviene a nessuna delle parti coinvolte, se non a quei giovani che non sono più interessati alla prosecuzione dell'attività delle cooperative.

Ogni soluzione tendente a ridurre il peso degli oneri accessori ai contributi sarebbe vana poichè anche il versamento dei soli contributi stessi sarebbe impossibile, forme di condono previdenziale non costituiscono, pertanto, la soluzione del problema.

Le predette cooperative svolgono attività importanti soprattutto nel settore sociale, con l'intervento dell'INPS verrebbe meno, quindi, un servizio di grande utilità sul territorio, per il quale gli utenti stessi partecipano alle spese.

La legge regionale n. 63 del 1986 disponeva che i soggetti beneficiari delle provvidenze previste fossero i giovani (articolo 2) e non le cooperative e che per poter accedere alle agevolazioni i medesimi dovessero costituirsi in società o cooperative, presentare un programma di lavoro nei settori indicati negli articoli 6 e 7 e avanzare domanda per il tramite degli enti individuati all'articolo 8. Il contributo poteva variare dagli 8 ai 12 milioni annui *pro capite* con integrazione a carico degli enti proponenti nella misura del 5 per cento.

Dall'importo delle provvidenze, che generalmente ammontava a 10 milioni, dovevano ricavarsi le somme necessarie per pagare le spese di gestione, quelle da utilizzare per un minimo di investimenti, le spese generali e gli oneri fiscali; al giovane andava, invece, il residuo, che generalmente non era superiore ai 6/7 milioni annui, per un importo retributivo mensile di 500 mila lire circa. Se i giovani in questione avessero assolto agli obblighi contributivi previdenziali sulla base dei minimali INPS, la loro retribuzione di fatto si sarebbe più che dimezzata, rendendo quasi gratuita la loro prestazione.

In tale quadro non può assolutamente considerarsi come retribuzione in senso tecnico-giuridico il residuo contributo percepito dal giovane socio, nè possono considerarsi assimilabili al lavoro subordinato le prestazioni degli stessi i quali, per espressa previsione della legge regionale, potevano anche svolgere un'altra attività lavorativa retribuita, mantenendo il diritto alla provvidenza, purchè non superassero un certo limite di reddito annuo.

Dal punto di vista tecnico-giuridico l'assoggettamento dei soci di cooperative di lavoro al pagamento degli oneri previdenziali crea non poche perplessità; è pur vero che nella maggior parte dei casi tali oneri vengono sopportati dalle società, ma ciò si configura come facoltà di ogni singola cooperativa che può assicurare ai propri soci una copertura previdenziale.

È oramai indirizzo pacifico ed univoco della Cassazione considerare il socio di cooperativa non un lavoratore dipendente, ma un vero e proprio imprenditore di se stesso, pienamente partecipante del rischio di impresa; in tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale.

Non vi è nessuna norma esplicita che applica l'onere dei contributi previdenziali a

questa particolare figura di lavoratore. Tuttavia, pur ammettendo per estensione analogica l'obbligatorietà del pagamento dei contributi, la legge della regione Abruzzo ha una precisa finalità pubblica, di conseguenza i finanziamenti da essa elargiti sono da intendersi più come contributi di incentivazione all'occupazione giovanile che come vere e proprie retribuzioni corrisposte in relazione all'attività svolta dai giovani soci.

Anche alla luce dei fondamentali precetti costituzionali, d'altronde, la somma prevista dalla legge regionale, che in termini concreti si traduce in 500 mila lire al mese per ciascun socio al netto delle imposte, non potrebbe ritenersi retribuzione «sufficiente ad una esistenza libera e dignitosa». Considerare i finanziamenti previsti dalla legge regionale come contributi piuttosto che come vera e propria retribuzione in esecuzione di un rapporto di lavoro esenterebbe l'INPS dal richiedere il pagamento degli oneri previdenziali, evitando così un contenzioso sicuramente lungo e controproducente nei confronti dello stesso Istituto.

Il presente disegno di legge è pertanto indirizzato a non considerare le provvidenze percepite dai giovani soci come «retribuzioni» ma semplicemente come incentivi per favorirne l'ingresso nel mercato del lavoro; ponendo in luce che tali cooperative e società sono state istituite proprio per permettere loro di usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi n.63 del 1986 e n. 64 del 1990 della regione Abruzzo.

È necessario quindi che a favore dei giovani soci beneficiari decadano i presupposti per pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e quelli per il versamento dei contributi di malattia dei lavoratori dipendenti, così come individuato negli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi sulla prima occupazione giovanile di cui alle leggi della regione Abruzzo 11 novembre 1986, n. 63, e 9 maggio 1990, n. 64, le società e cooperative di giovani all'uopo costituite non sono da considerare datrici di lavoro dei propri soci e sono quindi escluse dal campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile.

2. La presente legge si applica per l'intero periodo di efficacia delle disposizioni di cui alle citate leggi regionali n. 63 del 1986 e n. 64 del 1990.